



**Rete Ferroviaria Italiana**  
**03/11/2006**

**RFI-DTC\  
A0011\P\2006\0002792**

Direzione Tecnica  
*il Direttore*

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Dipartimento per i Trasporti Terrestri**  
**Direzione Generale del Trasporto Ferroviario**  
Via Caraci, 36 00157 Roma

**IMPRESE FERROVIARIE**  
(secondo indirizzo) Loro Sedi

**ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO**  
**Rep. Coordinamento e Supporti Generali**  
**Off. Movimenti e Trasporti**  
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
Sig. Amministratore Delegato Sede

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
(secondo indirizzo) Loro Sedi

**Oggetto:** Prescrizione. "Impiego del dispositivo Vigilante".

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura.

In conformità a quanto sopra ed in ottemperanza alla Direttiva sulla sicurezza della circolazione ferroviaria 0044725 del 20.10.2006 del Ministero dei Trasporti/Dipartimento per i Trasporti Terrestri/Direzione Generale del Trasporto Ferroviario, in attesa delle modifiche ai testi regolamentari, si prescrive quanto di seguito riportato.

Il dispositivo "Vigilante" è reso disattivabile con appositi dispositivi di esclusione sia sui rotabili dotati di sistemi di protezione della marcia treno ETCS/SCMT, sia sui rotabili attrezzati con il dispositivo VACMA.

Sui rotabili dotati di sistemi di protezione della marcia treno ETCS/SCMT, con il dispositivo in posizione di vigilante escluso, resta comunque attivo il controllo di treno fermo che richiede, all'atto della partenza, opportuno intervento dell'agente di condotta.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: Euro 26.866.132.112,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 - P. IVA 01008081000 - R.E.A. 758300



Con il dispositivo di esclusione nella posizione “Vigilante incluso” sono richiesti al personale di condotta: l’azionamento dell’organo di interfaccia atto partenza e, successivamente, quelli necessari per il controllo della vigilanza.

Con i rotabili muniti di dispositivo di esclusione, il “Vigilante” dovrà essere mantenuto obbligatoriamente inserito con i treni merci e treni viaggiatori a lunga percorrenza non protetti da tecnologia ETCS/SCMT/SSC e circolanti nel periodo notturno<sup>1</sup>.

In assenza di protezione ETCS/SCMT/SSC a bordo o a terra, in cabina di guida dovranno essere presenti due agenti; in tal caso il secondo agente è tenuto a dichiarare, a voce alta, l’aspetto del segnale avvistato che dovrà essere ripetuto dall’agente alla guida.

La descrizione del “Vigilante” e dei relativi dispositivi di esclusione, nonché le particolari modalità: per la prova di efficienza e per l’utilizzo in esercizio del dispositivo stesso, debbono essere riportati nelle specifiche norme d’uso dell’apparecchiatura.

Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-10-11-36 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

Si invitano le strutture in indirizzo ad informare il personale dipendente interessato e confermare il ricevimento della presente.

Giorgio Di Marco

---

<sup>1</sup> Per periodo notturno deve intendersi dalle ore zero alle ore cinque a.m. Con i treni per i quali l’inizio del servizio ricade in tale periodo il dispositivo “Vigilante” deve essere mantenuto inserito fino al termine del servizio stesso.

Con i treni per i quali l’inizio del servizio ricade fuori dal periodo notturno ma che comunque venga ad interessare tale periodo, il dispositivo “Vigilante” deve essere inserito, alla prima occasione utile (es: fermata prescritta), prima dell’inizio del predetto periodo.